

Regione Lombardia

DECRETO N°

485

Del

25/01/2010


Identificativo Atto n. 33

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLEGATO B DEL D.D.S. DEL 09/11/2009 N. 11666 -
ASSEGNAZIONE E RIPARTO DELLE RISORSE PER LA FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI
ASSUNTI IN LOMBARDIA - PERIODO FORMATIVO 2010-2011"


L'atto si compone di pagine
di cui pagine di allegati,
parte integrante.



IL DIRIGENTA DELLA U.O. AUTORITA' DI GESTIONE

RICHIAMATI:

- la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione, e in particolare, l'art. 16 recante disposizioni in materia di apprendistato;
- il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i., avente ad oggetto "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro", ed in particolare, l'art. 49 recante disposizioni in materia di apprendistato professionalizzante;
- la legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", ed in particolare, l'art 23 "*Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato*";
- la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia";
- la legge regionale 6 agosto 2007, n.19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia";
- la D.C.R. del 19 febbraio 2008, n. 528, che approva gli "Indirizzi pluriennali ed i criteri per la programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione", ai sensi dell'art. 7 della l.r. n.19/2007;
- il decreto del Direttore Generale del Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali n. 41/CONT/II/2008, che assegna alla Regione Lombardia l'importo complessivo di €13.839.247,40
- i decreti del Direttore Generale del Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali



Regione Lombardia

n.143/CONT/II/2008 e n. 29/CONT/II/2009 che assegnano alla Regione Lombardia l'importo complessivo di € 14.150.188,00;


VISTO il d.d.s. del 09/11/2009 n. 11666 "Assegnazione e riparto delle risorse per la formazione degli apprendisti assunti in Lombardia – Periodo formativo 2010-2011" che:

- a. provvede al riparto ed alla assegnazione alle province delle risorse complessive di € 26.589.963,63 (Allegato A);
- b. stabilisce le "Linee di indirizzo per la programmazione provinciale delle attività di formazione degli apprendisti assunti in Lombardia (anno formativo 2010-2011)"(Allegato B);

DATO ATTO degli esiti del confronto tecnico con i rappresentanti delle Amministrazioni Provinciali, tenutosi in data 3 dicembre 2009, volto ad introdurre miglioramenti e semplificazioni al processo programmatico e gestionale del sistema Dote Apprendistato sulla base dell'esperienza maturata nel primo anno(2008-2009) di estensione del Modello dote all'Istituto dell'Apprendistato;

RITENUTO pertanto di procedere, fermo restando l'assegnazione ed il riparto delle risorse del succitato allegato "A", alla modifica ed integrazione dell'Allegato B al d.d.s. del 9/11/2009 n. 11666, come di seguito indicato:

1. Adeguamento dei seguenti parametri standard relativi ai servizi nell'ambito della dote apprendistato:
 - a. variazione del parametro orario riferito alle 240 ore/anno di formazione esterna per l'apprendistato in diritto-dovere (estendibili a 280 ore/anno, se previsto dal rispettivo CCNL), da 11,00 euro/ora a 13,00 euro/ora;
 - b. variazione del parametro orario riferito al servizio di "Formazione esterna apprendisti competenze tecnico-professionali" per l'apprendistato professionalizzante ex art. 49 ed extraobbligo ex art. 16 l. 196/97, da 11,00 euro/ora a 13,00 euro/ora;
 - c. variazione della durata massima in ore del servizio di "Affiancamento consulenziale per la progettazione del PFI di dettaglio e valutazione degli apprendimenti" per l'apprendistato professionalizzante ex art. 49, da 2 ore a 3 ore al medesimo costo orario (32,00 euro);



2. modifica del titolo del paragrafo “Sintesi dei servizi ammissibili nel caso di apprendisti assunti ai sensi dell’art.49 d.lgs.276/03” in “Sintesi dei servizi ammissibili”
3. modifica del paragrafo relativo alla riparametrazione sulla base delle seguenti regole:
 - a. per servizi formativi di natura collettiva, il valore complessivo riconosciuto in fase di liquidazione è riparametrato sulla base della frequenza di ciascun modulo formativo riferito al singolo allievo come di seguito indicato:
 - fino al 20% della frequenza prevista: non viene riconosciuto alcun costo
 - dal 21% al 49% della frequenza prevista: riconoscimento del 50% del valore complessivo del modulo
 - dal 50% al 80% della frequenza prevista: riconoscimento dell’80% del valore complessivo del modulo
 - oltre l’80% della frequenza prevista: riconoscimento del 100% del valore complessivo del modulo
 - b. per servizi di natura individuale sono riconosciute in fase di liquidazione le ore effettivamente fruite dalla persona;
4. eliminazione della specifica “settoriale-territoriale” applicata al concetto di “rete”;
5. eliminazione delle indicazioni sulle modalità di valutazione delle proposte progettuali in base a verifiche di conformità ai contenuti formativi ed alle priorità regionali/provinciali;
6. eliminazione del termine di scadenza di pubblicazione dei cataloghi provinciali e definizione, come nuovo termine di scadenza, la data di conclusione delle attività previste dai PIP. Quindi le attività dovranno concludersi entro e non oltre il 31.12.2011 senza possibilità di proroga del termine;

RITENUTO inoltre di provvedere ad uniformare, come previsto nel D.D.S. n. 11666 del 09/11/2009, le procedure gestionali a livello provinciale, sui seguenti criteri concordati con le Province nel suddetto incontro del 3 dicembre 2009 e precisamente:



Regione Lombardia

1. applicazione del regime concessorio per l'attivazione della dote e l'erogazione dei servizi da parte dell'Operatore
2. trasmissione del PIP da parte dell'Operatore che si assume la responsabilità di verifica della veridicità, della completezza ed identità dei sottoscrittori, senza obbligo di trasmissione di firme congiunte del PIP
3. divieto di presentare richiesta di finanziamento relativa ad un apprendista titolare di un PIP ancora attivo

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" dell'VIII legislatura;

DECRETA

1. di approvare il nuovo documento "Linee di indirizzo per la programmazione provinciale delle attività di formazione degli apprendisti assunti in Lombardia (anno 2010-2011)", Allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce integralmente l'allegato "B" del D.D.S. n. 11666 del 09/11/2009, fermo restando il riparto di cui allegato "A" del decreto stesso;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul BUR e sul sito internet

<http://www.formalavoro.regione.lombardia.it>

Il Dirigente della U.O. Autorità di Gestione

Renato Pirola



LINEE DI INDIRIZZO PER LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI ASSUNTI IN LOMBARDIA (ANNO FORMATIVO 2010-2011).

INDIRIZZI GENERALI DI SISTEMA

Premessa

Le presenti linee di indirizzo definiscono criteri e modalità di programmazione e gestione degli avvisi provinciali finalizzati all'erogazione di servizi integrati rivolti agli apprendisti assunti presso imprese lombarde.

La Regione intende promuovere e finanziare, nei limiti delle risorse disponibili ed in base a priorità regionali e provinciali, un'offerta di servizi integrati a sostegno:

- della formazione obbligatoria degli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 16 della legge n. 196/1997 e, a seguito di intesa con i competenti ministeri, dell'art. 48 del D.Lgs. 276/03 per l'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
- della formazione obbligatoria degli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 16 della legge n. 196/1997 ed extraobbligo formativo;
- della formazione degli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 276/03,

e realizzata da organismi accreditati per la formazione e/o per il lavoro ai sensi della vigente normativa regionale.

L'offerta di servizi integrati è accessibile alle imprese che abbiano dichiarato (tramite C.O.B.) di ricorrere alla formazione pubblica esterna o integrata per gli apprendisti assunti in territorio regionale e che non ricorrano alla formazione esclusivamente aziendale.

Per "**formazione pubblica per l'apprendistato**" si intende la formazione erogata da soggetti accreditati e nel rispetto degli standard regionali definiti nel presente dispositivo.

La formazione esclusivamente aziendale (ai sensi del comma 5-ter dell'art. 49 D.Lgs. 276/03) e, in ogni caso, la formazione "interna" non è ammissibile al finanziamento pubblico.

E' fatta salva la possibilità per gli apprendisti che seguono il percorso di formazione aziendale/interna di fruire del servizio di certificazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi, come di seguito specificato nel paragrafo sui servizi ammissibili.

Destinatari dei servizi

- Apprendisti assunti ai sensi dell'art. 16 della l. 196/97(in diritto –dovere di istruzione e formazione professionale ed extra-obbligo formativo);
- Apprendisti assunti dal 01/01/2008 e per tutto il periodo di vigenza degli avvisi provinciali derivanti dal presente atto di indirizzo, ai sensi dell' art. 49 d.lgs. 276/03 (prima annualità di formazione pubblica finanziata);
- Apprendisti che proseguono il percorso di formazione esterna o integrata già avviato negli anni precedenti.

Saranno, inoltre, destinatari dell'offerta formativa pubblica, gli apprendisti assunti ai sensi dell'art.48 della D.lgs.276/03, non appena, a seguito dell'intesa tra i competenti Ministeri, sia attivabile una sperimentazione secondo le modalità che verranno definite e recepite con apposito regionale.

In continuità con la precedente programmazione di cui al D.D.U.O del 5 agosto 2008 n. 8747, la dote-apprendistato è l'insieme di risorse in capo all'apprendista/impresa per la fruizione dei servizi pubblici integrati erogati da operatori accreditati.

La dote-apprendistato prevede il finanziamento di diversi servizi, fruibili anche singolarmente; la fruibilità varia in relazione alla tipologia contrattuale di assunzione e la valorizzazione economica alle caratteristiche ed alla durata dei servizi erogati.

Il finanziamento pubblico assicura la copertura totale dei costi della formazione esterna degli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 16 della legge n. 196/1997.

Nel caso di apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 276/2003 (apprendistato professionalizzante) l'accesso all'offerta pubblica "a catalogo" di servizi è facoltativo ed il valore della dote-apprendistato può essere limitato, a copertura dei costi relativi solo ad alcuni servizi, come indicato nella successiva sezione dedicata alle priorità regionali e provinciali.



Di seguito sono riportati gli schemi dei servizi fruibili e della relativa valorizzazione economica riferiti alle diverse tipologie di apprendisti

Servizi ammissibili a finanziamento mediante dote-apprendistato

Apprendisti assunti ai sensi dell'art. 16 l. 196/1997 "extra-obbligo"

Per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 16 della l. 196/97 "extra-obbligo" sono fruibili moduli formativi, di durata minima di 24 ore fino ad un massimo di 120 ore/anno per apprendista. I moduli sono finalizzati all'acquisizione sia di competenze di base-trasversali sia di competenze tecnico-professionali.

In considerazione dell'elevata "mobilità" degli apprendisti, al termine di ogni modulo è richiesta agli organismi attuatori della formazione stessa la valutazione e la certificazione delle competenze professionali acquisite dagli apprendisti ai sensi di quanto indicato nel successivo paragrafo "certificazione delle competenze".

Sintesi dei servizi ammissibili nel caso di apprendisti assunti ai sensi dell'art. 16 l. 196/1997 extra-obbligo

SERVIZIO	ATTUATORE	DESTINATARIO	DURATA E COSTO	note
Affiancamento consulenziale per la predisposizione del PFI di dettaglio e la valutazione degli apprendimenti			NON PREVISTO	
Formazione esterna apprendisti competenze trasversali (gruppo-classe max 15 allievi)	Organismo accreditato	Apprendista	Moduli di min 24 ore per 8 euro/ora	il servizio comprende anche la certificazione finale delle competenze apprese nel modulo.
Formazione esterna apprendisti competenze tecnico-professionali (gruppo classe max 10 allievi)	Organismo accreditato	Apprendista	Moduli di min 24 ore per 13 euro/ora	il servizio comprende anche la certificazione finale delle competenze apprese nel modulo; le ore totali di formazione possono essere articolate in più moduli.
Formazione su competenze tecnico-professionali in affiancamento al tutor/formatore aziendale			NON PREVISTO	
Supporto per la certificazione delle competenze (in caso di apprendisti che fruiscono della formazione interna all'azienda)			NON PREVISTO	

Apprendisti assunti ai sensi dell'art. 16 l. 196/1997 in diritto-dovere di istruzione e formazione

Per quanto attiene i servizi formativi rivolti agli apprendisti in diritto-dovere di istruzione e formazione si fa riferimento alle "Linee di indirizzo e direttive per la formazione esterna degli apprendisti, assunti in Lombardia, in diritto dovere di istruzione e formazione per l'anno formativo 2004/2005" approvate con D.G.R. del 2 luglio 2004, n. 18056.

A copertura dei costi relativi alle 240 ore/anno di formazione esterna (estendibili a 280 ore/anno, se previsto dal rispettivo CCNL), è prevista l'assegnazione di una dote-apprendista del valore di 13 euro/ora per gruppi-classe non superiori a 10 allievi.

Qualora venga reso operativo l'art. 48 del D.Lgs. 276/03, con apposito atto regionale verranno definiti gli standard per la predisposizione dell'offerta formativa e per l'erogazione dei servizi integrati.

Apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 276/03

Nel caso di apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 276/03, la realizzazione del percorso formativo dell'apprendista deve essere coerente con quanto definito nel piano formativo individuale (PFI) generale e di dettaglio, può essere supportata da servizi di accompagnamento, e deve prevedere, al termine di ogni modulo di formazione formale esterna, la valutazione e la certificazione/attestazione delle competenze professionali (o di elementi di competenza) acquisite, da parte degli organismi attuatori della formazione stessa.

Gli avvisi provinciali dovranno, pertanto, prevedere con specifico riferimento agli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49 d.lgs. 276/03 la predisposizione di cataloghi dell'offerta contenenti, oltre ai moduli formativi sopra descritti, l'erogazione dei seguenti servizi:

- affiancamento consulenziale al tutor aziendale per:
 - la predisposizione del PFI di dettaglio;
 - la valutazione del percorso e delle competenze acquisite dall'apprendista.
- per i soli apprendisti che hanno effettuato la formazione internamente all'azienda, la certificazione/attestazione delle competenze (o elementi di competenza) sia in caso di interruzione del contratto sia finale (al termine del contratto di apprendistato).

Per i soli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49, d.lgs. 276/03 è prevista, in quota limitata, la possibilità di realizzare, in alternativa alla formazione esterna "in gruppo" sulle competenze tecnico-professionali, azioni di affiancamento consulenziale ai tutor ed ai formatori aziendali (della durata massima di 10 ore per apprendista) finalizzata a fornire il necessario supporto metodologico per l'erogazione, ad essi affidata, della formazione agli apprendisti.

Di seguito sono specificati la quantità, la durata ed i costi relativi ai servizi fruibili da ogni apprendista:

- un solo servizio connesso alla predisposizione del PFI di dettaglio ed alla valutazione degli apprendimenti;
- formazione articolata in più moduli, fino a 120 ore l'anno (o più solo se previste dal CCNL);
- solo in caso di apprendisti che fruiscono di formazione "interna" all'azienda, un solo servizio di supporto alla certificazione delle competenze.

Sintesi dei servizi ammissibili

SERVIZIO	ATTUATORE	DESTINATARIO	DURATA E COSTO	note
Affiancamento consulenziale per la progettazione del PFI di dettaglio e valutazione degli apprendimenti	Organismo accreditato	Apprendista/Impresa	Max 3 ore/anno per 32 euro/ora	
Formazione esterna apprendisti competenze trasversali (gruppo-classe max 15 allievi)	Organismo accreditato	Apprendista/Impresa	Moduli di min 24 ore ore per 8 euro/ora	il servizio comprende anche la certificazione finale delle competenze apprese nel modulo.
Formazione esterna apprendisti competenze tecnico-professionali (gruppo classe max 10 allievi)	Organismo accreditato	Apprendista/Impresa	Moduli di min 24 ore per 13 euro/ora	il servizio comprende anche la certificazione finale delle competenze apprese nel modulo; le ore totali di formazione possono essere articolate in più moduli.
Formazione su competenze tecnico-professionali in affiancamento al tutor/formatore aziendale	Organismo accreditato	Tutor/formatore aziendale (impegnati nella formazione dell'apprendista)	Max 10 ore/anno per 50 euro/ora	la formazione in affiancamento su comp. tecn-profess. può essere scelta in alternativa alla formazione esterna
Supporto per la certificazione delle competenze (in caso di apprendisti che fruiscono della formazione esclusivamente aziendale)	Organismo accreditato	Apprendista	Max 2 ore per 50 euro/ora	servizio erogabile da soggetti accreditati per i servizi al lavoro ai sensi della l.r. 22/06 e fruibile solo da apprendisti in caso di formazione interna all'azienda con capacità formative

Il numero massimo degli apprendisti partecipanti ai moduli formativi potrà essere integrato con ulteriori allievi (per un incremento non superiore al 40% del numero massimo previsto): la partecipazione degli allievi "aggiuntivi" non prevede il riconoscimento di ulteriori costi (e assegnazione di ulteriori doti apprendista) all'organismo di formazione, tranne che in caso di abbandono degli apprendisti titolari (nel qual caso gli allievi subentranti acquisiscono la titolarità della dote).

La certificazione delle competenze

Costituiscono elementi certificabili nell'ambito dei percorsi in apprendistato professionalizzante realizzati presso le Istituzioni formative accreditate del sistema di IFP regionale, unicamente le competenze e non i loro singoli elementi costitutivi e/o i contenuti formativi (conoscenze ed abilità), né la frequenza al percorso.



In particolare possono essere oggetto della certificazione regionale, così come definita nella parte terza delle "Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di Istruzione e formazione professionale" di cui alla D.G.R. 13 febbraio 2008, n. 6563, le competenze del Quadro Regionale degli Standard Professionali (Q.R.S.P.) adottato con D.D.U.O. del 30 luglio 2008 n. 8486. Solo in questo caso è possibile il rilascio da parte dell'Istituzione formativa dell'Attestato con logo regionale, conforme al mod. 4) allegato alle "Procedure" per l'avvio e lo svolgimento delle attività formative dei Soggetti Accreditati al Sistema di Istruzione e Formazione Professionale, (D.D.G. n. 9837 12 settembre 2008). A tale fine le Istituzioni formative devono verificare ed attuare la riconduzione delle competenze previste dal P.F.I. a quelle dello stesso Q.R.S.P.

Nel caso di non corrispondenza delle competenze del P.F.I. a quelle del Q.R.S.P., le Istituzioni formative possono comunque rilasciare un proprio Attestato, con format liberamente definito, senza logo regionale; tale attestazione possiede valore di credito formativo e di evidenza documentale ai fini dell'acquisizione di ulteriori certificazioni di competenza del sistema regionale. Rimane ugualmente ferma la possibilità di rilascio di attestazioni non aventi valore regionale anche per la documentazione dell'acquisizione di singoli elementi di competenza o della semplice frequenza al percorso.

Procedure di riparametrazione del valore della dote- apprendistato in relazione alla fruizione dei diversi servizi

Ciascun servizio è rendicontato in funzione del numero delle ore effettivamente erogate e fruite dai partecipanti in base alle regole qui di seguito esposte. Per ciascun servizio, inoltre, sono indicate le relative regole di riparametrazione.

I servizi di:

- *Affiancamento consulenziale per la predisposizione del PFI di dettaglio e la valutazione degli apprendimenti*
- *Formazione su competenze tecnico professionali in affiancamento al tutor aziendale/formatore*
- *Supporto per la certificazione delle competenze*

prevedono la liquidazione delle ore effettivamente erogate e fruite da parte dei destinatari.

I servizi di:

- *Formazione esterna apprendisti competenze tecnico-professionali*
- *Formazione su competenze tecnico-professionali in affiancamento al tutor/formatore aziendale*

prevedono la liquidazione proporzionale alla percentuale di frequenza di ciascun modulo formativo, secondo i seguenti criteri:

- fino al 20% della frequenza prevista: non viene riconosciuto alcun costo
- dal 21% al 49% della frequenza prevista: riconoscimento del 50% del valore complessivo del modulo
- dal 50% al 80% della frequenza prevista: riconoscimento del 80% del valore complessivo del modulo
- oltre l'80% della frequenza prevista: riconoscimento del 100% del valore complessivo del modulo

Soggetti attuatori dei servizi integrati

L'erogazione dei servizi integrati trova attuazione mediante la predisposizione di *"Cataloghi provinciali dell'offerta dei servizi integrati per l'apprendistato"*.

Ai Cataloghi possono accedere, in qualità di fornitori dei servizi, i soggetti di seguito indicati:

- per quanto attiene ai servizi rivolti agli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 16, l. 196/97 "extraobbligo" e ai sensi dell'art. 49, d.lgs. 276/03:
 1. Organismi **singoli** accreditati per la formazione ai sensi della legge regionale 19/2007 (iscritti nella sezione A o B dell'Albo regionale);
 2. Organismi accreditati per la formazione ai sensi della legge regionale 19/2007 (iscritti nella sezione A o B dell'Albo regionale) e organismi accreditati per i servizi al lavoro ai sensi della legge regionale 22/2006 **associati** in rete.
- per quanto attiene ai servizi rivolti agli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 16, l. 196/97 in diritto-dovere d'istruzione e formazione:
 - 1) Organismi accreditati per la formazione e iscritti nella sezione A dell'Albo regionale, ai sensi della legge regionale 19/2007.

L'organismo singolo accreditato deve dimostrare il possesso dell'esperienza pregressa in servizi analoghi a quelli per cui si candida nel triennio precedente la data di presentazione delle candidature. In assenza di tale requisito di esperienza, l'operatore accreditato può partecipare solo in qualità di membro della rete di organismi di formazione (come di seguito descritta).

La candidatura ad un catalogo provinciale come organismi singoli esclude la partecipazione a reti di organismi candidate nell'ambito dello stesso catalogo.

Le reti di operatori debbono essere costituite mediante sottoscrizione di accordi di partecipazione in forma di scrittura privata e debbono assicurare l'erogazione di tutte le attività previste dalle presenti Linee Guida.

Le reti di organismi accreditati debbono inoltre dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- presenza di almeno tre organismi accreditati, di cui almeno due per la formazione ai sensi della l.r. 19/2007 ed almeno uno per i servizi al lavoro ai sensi della l.r. 22/2006;
- esperienza pregressa in servizi analoghi a quelli per cui ci si candida (formazione in apprendistato, formazione continua riferita ai settori/comparti per cui ci si candida) nel triennio precedente la data di presentazione delle candidature, in capo ad almeno un terzo dei soggetti componenti la rete.

Durante il periodo di vigenza degli avvisi derivanti dal presente atto di indirizzo, sono ammissibili variazioni nella composizione delle reti purché permanga il possesso dei requisiti richiesti e la garanzia degli standard di erogazione previsti.

Il Catalogo dell'offerta dei servizi integrati

Il Catalogo è lo strumento che apprendisti e imprese debbono utilizzare per conoscere e scegliere i soggetti erogatori e l'offerta dei servizi integrati fruibili, anche singolarmente, mediante la dote-apprendistato.

Le Province, nell'ambito del confronto con gli organismi di concertazione provinciale, provvedono, con apposito avviso, redatto nel rispetto degli indirizzi indicati nel presente atto, ad avviare le procedure per la costituzione dei rispettivi Cataloghi.

In coerenza con le indicazioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di affidamento di attività formative, l'adozione dei Cataloghi, così come i relativi aggiornamenti ed integrazioni sono oggetto di procedure ad evidenza pubblica.

Al fine di predisporre i cataloghi provinciali dell'offerta di servizi integrati le Province sono pertanto tenute ad adottare procedure ad evidenza pubblica per la raccolta e la validazione delle candidature degli operatori (in forma singola o in reti strutturate) e delle proposte progettuali da questi presentate.

Gli avvisi pubblici per la costituzione del catalogo e per i relativi aggiornamenti ed integrazioni, oltre ad individuare l'arco temporale di validità (che dovrà in ogni caso concludersi entro il 31/12/2011), descrivono le tipologie di interventi ammissibili, i requisiti dei soggetti proponenti, le modalità e i termini di presentazione delle proposte di candidatura. Detti avvisi contengono altresì le informazioni (o il rinvio a specifici provvedimenti) relative alla validazione delle proposte, alle condizioni di realizzazione degli interventi e a tutti gli aspetti necessari a garantire il rispetto dei principi sopra richiamati.

Il processo di programmazione e gestione a livello provinciale

La fruizione della dote-apprendistato si attua nel rispetto dei presupposti del sistema dotale.

Il rapporto tra l'Amministrazione e l'operatore attuatore è regolato da un atto unilaterale di natura concessoria; l'operatore è destinatario del finanziamento per lo svolgimento delle attività previste dal PIP nel rispetto delle indicazioni contenute nelle presenti Linee Guida e negli avvisi Provinciali. La sottoscrizione dell'atto, contenente gli impegni e le dichiarazioni assunte dall'operatore per l'attivazione dei servizi finanziati con la Dote Apprendistato, è condizione necessaria per l'attivazione dei servizi previsti dal PIP.

La fruizione della dote-apprendistato si attua secondo il seguente iter procedurale:

1. l'impresa assume l'apprendista e ne dà comunicazione alla Provincia mediante la procedura Comunicazioni Obbligatorie;
2. l'impresa e l'apprendista consultano l'offerta di servizi integrati provinciale (catalogo degli operatori e dei servizi), identificano i servizi di loro interesse e contattano l'organismo/la rete di organismi accreditati per verificarne la disponibilità all'erogazione dei servizi prescelti. Nel caso di apprendisti assunti ai sensi dell'art. 16, l. 196/97 la consultazione avviene a seguito della convocazione da parte della Provincia. Nel caso di apprendisti assunti in apprendistato professionalizzante ex art.49 tale convocazione non è prevista essendo esclusiva responsabilità dell'azienda l'identificazione dei servizi e loro composizione, siano essi singoli o raggruppati;
3. l'organismo/la rete di organismi accreditati (mediante il sistema informativo provinciale SINTESI), verificano che l'apprendista possieda i requisiti per la fruizione delle dote apprendistato ed accertano la disponibilità di risorse per il finanziamento dei servizi ammissibili;

4. l'organismo/la rete di organismi accreditati supporta l'impresa e l'apprendista nella compilazione del PIP (Piano di Intervento Personalizzato) mediante il sistema informativo SINTESI;
5. al termine della compilazione sarà cura dell'operatore far sottoscrivere il PIP da parte dell'apprendista e dell'impresa e conservarlo, unitamente a copia delle carte di identità dei sottoscrittori, presso i propri uffici;
6. l'organismo/la rete di organismi accreditati trasmette alla provincia, mediante il sistema informativo SINTESI, la richiesta di finanziamento della dote-apprendistato per l'avvio di specifici servizi. L'impresa può presentare una sola richiesta di finanziamento di servizi per ciascun apprendista per ogni anno formativo; i servizi di cui è composta una dote sono fruibili una sola volta per ogni apprendista e lo stesso servizio non può essere richiesto contemporaneamente a più operatori; non può essere avviato un nuovo PIP se non sono stati conclusi i servizi previsti da un PIP già attivo;
7. la Provincia conferma agli organismi/alla rete di organismi accreditati, di norma entro 30 giorni, l'accettazione della domanda di finanziamento della dote a copertura dei costi dei servizi individuati;
8. l'organismo/la rete di organismi accreditati avviano uno o più servizi entro 120 giorni dall'avvenuta conferma di assegnazione della dote; superato tale termine la dote decade e le risorse vengono rese nuovamente disponibili. È facoltà delle Province segnalare agli apprendisti ed imprese la cui prenotazione sia decaduta, gli organismi o reti di organismi di formazione titolari di richieste di erogazione di servizi analoghi;
9. l'organismo/la rete di organismi accreditati svolge le attività e ne comunica la conclusione alla Provincia tramite il sistema informativo SINTESI;
10. l'organismo/la rete di organismi accreditati presenta alla Provincia la documentazione sottoscritta dall'apprendista e dall'impresa attestante l'avvenuta attività e ottiene la liquidazione dei servizi erogati.

Dotazione finanziaria

Al fine di garantire la continuità dell'offerta di servizi, nell'ottica della definizione e stabilizzazione del sistema dell'apprendistato, la dotazione finanziaria necessaria alla copertura dei costi riferiti ai servizi oggetto del presente provvedimento per l'anno formativo 2009-2011 è la seguente:



- €27.989.435,40, assegnate a Regione Lombardia da MLSPS mediante dai Decreti del Direttore generale n.41/CONT/II/2008, n.143/CONT/II/2008 e n.29/CONT/II/2009

Sono state assegnati alle Province Lombarde € 26.589.963,63 (come da Allegato A) così suddivisi:

- per azioni rivolte alla formazione degli apprendisti: € 24.252.845,77
- per azioni di sistema e di accompagnamento: € 2.337.117,86

Le Province lombarde possono trasferire in parte o totalmente le risorse destinate ad azioni di sistema e di accompagnamento a favore delle azioni di formazione degli apprendisti.

A far data dal 1 gennaio 2010 le eventuali risorse residuanti a valere su avvisi provinciali relativi alla formazione in apprendistato approvati in data precedente al presente provvedimento, potranno essere utilizzate unicamente in osservanza dei criteri e delle priorità definiti nelle presenti Linee di Indirizzo.¹

La tempistica

Le attività previste nei PIP dovranno concludersi improrogabilmente entro e non oltre il 31/12/2011.

Entro il 30/03/2012 gli operatori dovranno presentare dettagliata relazione alle Province, le quali provvederanno a presentare alla Regione dettagliata relazione e rendicontazione entro il 30/06/2012.

Priorità regionali e provinciali

Le risorse finanziarie a copertura delle doti-apprendistato dovranno essere destinate secondo il seguente ordine di priorità regionale (mediante "riparto" delle risorse in base alla stima del volume della specifica domanda di servizi) a:

- 1) apprendisti in diritto-dovere assunti ai sensi dell'art. 16, l. 196/97 a copertura dell'intera domanda stimata;
- 2) apprendisti "extraobbligo formativo" assunti/attivi ai sensi dell'art. 16, l. 196/97 ;

¹ Per risorse residuanti si intendono, a titolo esemplificativo, risparmi di spesa per mancate approvazioni di doti al termine della programmazione di riferimento, riparametrazione di doti già approvate per attività non avviate o realizzate parzialmente, residui derivanti da programmazioni precedenti.

- 3) apprendisti privi di titolo di studio o qualifica di istruzione e formazione professionale assunti/attivi ai sensi dell'art. 49, d.lgs. 276/03;

Saranno, inoltre destinatari dell'offerta formativa pubblica, gli apprendisti assunti ai sensi dell'art.48 della D.lgs.276/03, non appena, a seguito dell'intesa tra i competenti Ministeri, sia attivabile una sperimentazione secondo le modalità che verranno definite.

Nell'ambito degli avvisi provinciali, potranno essere, inoltre, individuati ulteriori criteri di priorità (mediante riparto delle risorse disponibili). È fatta salva la possibilità delle Province di programmare, nelle apposite sedi concertative, i livelli di allocazione delle risorse tra le diverse priorità.

Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili, entro la metà del periodo di attuazione dei dispositivi dovranno essere verificati i livelli di impegno delle risorse riservate alle priorità definite negli avvisi provinciali; in caso di impiego inferiore al 35% della dotazione, le risorse verranno rese disponibili per l'intera domanda.

